DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2000

recante modifica della decisione 94/652/CE che stabilisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari

[notificata con il numero C(2000) 3034]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/669/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 93/5/CEE, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari [1], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 94/458/CE della Commissione [2], disciplina la gestione amministrativa della cooperazione in materia di esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari.

(2) La decisione 94/652/CE della Commissione [3] stabilisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari. L'articolo 3 della direttiva 93/5/CEE istituisce l'obbligo di aggiornare almeno ogni sei mesi l'inventario e l'attribuzione dei compiti.

(3) L'elenco dei compiti dovrebbe essere stabilito e aggiornato tenendo conto dell'esigenza di tutelare la salute dei cittadini nella Comunità e delle norme del diritto comunitario in materia di prodotti alimentari.

(4) I compiti dovrebbero essere attribuiti sulla base delle competenze scientifiche ed entro i limiti imposti dalle risorse disponibili negli Stati membri e, in particolare, negli istituti che parteciperanno alla cooperazione scientifica.

(5) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 94/652/CE che stabilisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.
[2] GU L 189 del 23.7.1994, pag. 84.
[3] GU L 253 del 29.9.1994, pag. 29.

ALLEGATO

Inventario dei compiti da assolvere nel quadro della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

Oggetto, natura e portata dei compiti	Stati membri cui sono attribuiti i compiti	Data ultima per il completamento
1. Sostanze aromatiche		
1.1. Sostanze aromatiche a struttura chimica definita elencate nel repertorio di cui all'allegato della decisione 1999/217/CE della Commissione del 23 febbraio 1999 — preparazione di relazioni per la valutazione della sicurezza delle sostanze aromatiche a struttura chimica definita conformemente al programma di valutazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2232/96 — costituzione e gestione di un archivio su supporto cartaceo ed elettronico dei dati disponibili sulla tossicologia e l'esposizione relativi alle sostanze in questione	Danimarca (coordinatore) Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito	31 maggio 2005
3. Contaminanti		
3.1. Questioni generali		
3.1.1. Questioni impreviste e urgenti — coordinamento della raccolta di dati negli Stati membri necessari per la valutazione dei rischi ad opera del comitato scientifico dell'alimentazione umana, in risposta a questioni impreviste ed urgenti concernenti i contaminanti dei prodotti alimentari	Italia, Regno Unito (coordinatori congiunti) Tutti gli Stati membri (*)	31 dicembre 2000
3.2. Questioni specifiche		
3.2.6. Indicazione di metodi convalidati a sostegno delle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana in merito al 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) nelle proteine vegetali idrolisate (HVP) e in altri alimenti	Regno Unito (coordinatore) Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria (*)	31 agosto 2000
3.2.7. Valutazione dell'assunzione di ocratossina A da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE con l'alimentazione	Italia (coordinatore) Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito (*)	31 dicembre 2000
3.2.8. Valutazione dell'assunzione di patulina da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE con l'alimentazione	Germania (coordinatore) Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Svezia, Regno Unito (*)	30 giugno 2001
3.2.9. Raccolta e collazione di dati sui tenori di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e sostanze affini negli alimenti	Svezia, Regno Unito (coordinatori congiunti) Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia (*)	31 dicembre 2001
7. Alimentazione, allergie e salute		
7.3. Raccolta di dati sui prodotti da utilizzare nelle diete fortemente ipocaloriche	Paesi Bassi (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito (*)	31 maggio 2001
7.4. Esame degli enzimi utilizzati negli alimenti e collazione dei dati sulla loro sicurezza	Francia (coordinatore) Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Regno Unito	30 settembre 2000

Oggetto, natura e portata dei compiti	Stati membri cui sono attribuiti i compiti	Data ultima per il completamento
8. Materiali di imballaggio		
8.1. Preparazione di schede riassuntive dei dati o di relazioni per la valutazione dei rischi connessi con le sostanze utilizzate o contenute nei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti	Paesi Bassi (coordinatore) Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Finlandia, Svezia, Regno Unito (*)	31 dicembre 2002
9. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari		
9.1. Preparazione di un documento di lavoro a sostegno dell'interpretazione uniforme delle norme legislative e in materia di qualità dei laboratori prescritte ai sensi della direttiva 93/99/CE	Regno Unito (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia (*)	31 dicembre 2000

(*) La Norvegia partecipa a questo compito.